

Il collegato sul lavoro autonomo fissa un importo di 10 mila euro per l'aggiornamento

# Formazione con sbarramento

## Col tetto alla deducibilità integrale studi associati ko

DI ANDREA BONGI  
E FABRIZIO G. POGGIANI

**R**iforma del lavoro autonomo, un passo indietro. Il tetto alla deducibilità integrale delle spese di formazione, infatti, penalizza gli studi associati.

L'importo di 10 mila euro, previsto dal disegno di legge collegato alla legge di Stabilità 2016 «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato» (AS 2233), per la deduzione integrale delle spese di iscrizione a master e a corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché a convegni e congressi, può, infatti, diventare assolutamente irrisorio, nei casi di esercizio associato dell'attività professionale, posto che tale limite non è fissato per ciascun associato, bensì sullo studio o associazione professionale.

Se questa sarà la versione definitiva della modifica alla deducibilità delle spese di formazione professionale, come disciplinate dall'articolo 54, comma 5, dpr 917/1986 (Tuir), nel caso di un'associazione professionale, nella quale operino cinque liberi professionisti associati, l'importo massimo delle spese di formazione che ciascuno di essi potrà spendere in regime di deducibilità fiscale sarà pari a soli 2 mila euro l'anno.

Semplicemente aumentando il numero degli associati e prendendo in considerazione strutture professionali di dieci e più associati, il tetto annuo scende a livelli assolutamente risibili.

Per queste strutture associative, le uniche che ormai da anni sono in grado di fronteggiare le difficoltà crescenti dei mercati della consulenza professionale e la concorrenza degli studi esteri, il nuovo regime di deducibilità delle spese di formazione, previsto dalla riforma del lavoro autonomo, sarà peggiore di quello attuale.

Una riforma all'indietro dunque. Invece di premiare e favorire le aggregazioni fra lavoratori autonomi ancora una volta la voracità del fisco italia-

### Un esempio

Esempio: studio legale associato di 6 avvocati con spesa annua per formazione pari ad euro 30.000	
Regime attuale	Regime post ddl riforma lavoro autonomo (c.d. Jobs Act Autonomi)
Spese formazione annue = € 30.000	
Quota deducibile = € 15.000 (50% di 30.000);	Spese formazione annue = € 30.000 Quota deducibile = € 10.000 Aggravio sui redditi lavoro autonomo = € 5.000

no finirà per penalizzarle; per queste ultime, infatti, sarebbe meglio che la riforma non fosse mai attuata risultando assolutamente più favorevole l'attuale regime di deducibilità delle spese di formazione.

Per comprendere meglio la portata di questo aggravio fiscale per le strutture associative operanti in ambito professionale, prendiamo a riferimento un semplice esempio.

Ipotizziamo che uno studio legale associato composto da sei avvocati - dimensione non certo infrequente in molte realtà del nostro territorio - sostenga nel corso dell'anno 2016 spese complessive per iscrizione a corsi di formazione professionale pari a complessivi 30 mila euro.

L'importo è tutt'altro che ragionevole, tenuto conto che è pari a 5 mila euro per ciascun associato, una cifra che si raggiunge abbastanza facilmente semplicemente iscrivendosi a uno/due corsi di un certo livello qualitativo.

Ciò detto vediamo quale potrà essere l'impatto fiscale sullo studio associato di tale spesa annua a seconda del regime di deducibilità delle spese di formazione previste nel comma 5 dell'articolo 54 sopra ricordato. Con la formulazione attuale della disposizione testé richiamata il nostro studio legale associato potrà portare in deduzione dal suo reddito di lavoro autonomo dell'anno 2016 l'importo di 15 mila euro pari al 50% delle spese complessive annue sostenute.

Con la modifica normativa, prevista invece dal disegno di legge di riforma del lavoro autonomo, il nostro studio legale potrà portare in deduzione dal reddito 2016 soltanto l'importo di 10 mila euro; la nuova misu-

ra di deducibilità delle spese di formazione penalizza, di fatto, lo studio legale che perderà, rispetto all'attuale regime di deducibilità, costi per 5 mila euro.

Semplicemente aumentando il costo per la formazione annua, e allontanandosi dal «punto di pareggio» pari a euro 20 mila, fino al quale il nuovo regime è certamente preferibile, lo svantaggio fiscale di fare formazione per gli studi di medio-grande dimensione diviene sempre più evidente e importante. Altre chiavi di lettura non ci sono.

L'unica riflessione che può essere fatta è che la modifica normativa proposta in materia di deducibilità delle spese di formazione è che l'importo annuo di 10 mila euro, calato sul professionista individuale, è certamente un importo adeguato e che consentirà ampi benefici fiscali rispetto al regime attuale. Ma se di riforma si vuole parlare e se la stessa deve dare strumenti al settore delle professioni utili anche per la loro crescita e sviluppo dimensionale, necessario come si diceva per affrontare le attuali e future sfide dei mercati dell'ingegno, non si può penalizzare chi è strutturato o chi intenda strutturarsi, rispetto a chi non lo è affatto.

La formazione per i professionisti è obbligatoria ma soprattutto vitale e, penalizzare con regimi fiscali di svantaggio tali costi, può essere un vero e proprio autogol. Infine, si rileva che con la sostituzione dell'ultimo periodo, del citato comma 5, dell'art. 54 del Tuir non si prevede più l'inclusione, nel tetto indicato, delle spese di «viaggio e soggiorno», che nella versione previgente subivano la decurta-



zione del 50%, con l'inevitabile conseguenza che, trattandosi di spese inerenti all'esercizio delle attività professionali, non inquadrabili tra quelle di rappresentanza, di cui al primo periodo del medesimo comma, le stesse siano da considerare deducibili integralmente dal reddito di lavoro autonomo.

Pertanto, le spese per l'autostrada, per il treno e per l'albergo, correlate alla partecipazione all'evento formativo, potrebbero essere considerate interamente deducibili, in ossequio al principio d'inerenza, senza nemmeno subire la deducibilità ridotta del 75% (e dell'ulteriore 50%), come sostenuto dalle Entrate (circ. 53/E/2008), in vigore dell'attuale impianto normativo.

—© Riproduzione riservata—■